

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CLII-*bis*
n. 1

RELAZIONE

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA
DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI

(Anni dal 2011 al 2015)

*(Articolo 35, comma 5, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)*

Presentata dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(CARDANI)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2016

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**RELAZIONE INFORMATIVA ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA IN MATERIA DI TUTELA DEI
DIRITTI DEI MINORI**

REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, COMMA 5,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177,
COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
15 MARZO 2010, N. 44

Indice

1. Introduzione

2. Aggiornamenti del quadro regolamentare

2.1 Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive

2.2 Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

3. Attività di vigilanza sanzionatoria

3.1 Monitoraggio, procedimenti istruttori e analisi del contenuto

4. Attività di studio e ricerca

4.1 Libro Bianco Media e Minori

4.2 Osservatorio delle garanzie per i minori e i diritti fondamentali della persona su Internet

5. Allegato

1. Introduzione

La presente relazione fornisce, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici", l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di tutela dei minori, con evidenza delle attività di natura regolamentare e di indirizzo poste in essere dall'Autorità, la sintesi dell'attività di vigilanza e sanzionatoria svolta nel corso dell'ultimo anno, avuto riguardo al complesso delle iniziative assunte nel quinquennio 2011-2015, anche a livello territoriale.

2. Aggiornamenti del quadro regolamentare

Nel corso degli ultimi anni, l'Autorità ha posto in essere significative iniziative regolamentari volte a recepire le previsioni recate dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (di seguito, Testo Unico) come modificato e integrato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. Il lungo ed articolato lavoro svolto ha visto la partecipazione di tutti gli attori interessati ed ha condotto all'adozione di due regolamenti che, rispettivamente, stabiliscono i criteri di classificazione dei programmi cui devono attenersi i fornitori di servizi al fine di conformare la programmazione al divieto di trasmissione dei programmi gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori (delibera n. 52/13/CSP), nonché gli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale (delibera n. 51/13/CSP).

Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici nel testo aggiornato, all'articolo 34, prevede il divieto di trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, in particolare, proibisce di mandare in onda programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche nonché film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di

diciotto anni, in quanto da considerarsi gravemente nocivi per i minori. Una importante novità introdotta dal decreto legislativo n. 120/2012 si riscontra nella deroga a tale divieto che è destinata ad operare esclusivamente in favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (o non lineari), fermo restando l'obbligo dell'adozione di un sistema di protezione (c.d. *parental control*) idoneo ad escludere l'accesso dei minori ai programmi gravemente nocivi per il loro sviluppo (art. 34, comma 3). Con riferimento a tale sistema di protezione la norma ha previsto, ai commi 5 e 11, che l'Autorità, a seguito di una procedura di coregolamentazione, stabilisce la nuova "disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici da utilizzare per escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi" destinati agli adulti. Il legislatore annovera tra gli accorgimenti tecnici da adottare sistemi di autenticazione mediante codici di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione. La norma indica come criteri generali l'adozione di un sistema di controllo parentale attivo di *default*, con facoltà di disattivazione da parte dell'utente che intenda accedere al servizio, nonché la consegna riservata di codici di disattivazione al contraente maggiorenne. In attuazione di quanto disposto dalla normativa, è stata adottata la delibera n. 224/12/CSP, recante "Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120". Il tavolo tecnico, la cui partecipazione è stata estesa a tutti i soggetti interessati, ha avuto il compito di pervenire a soluzioni il più possibile condivise in merito all'individuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ed in particolare che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, nonché alla regolamentazione delle modalità di comunicazione agli utenti dei numeri di identificazione personale e di utilizzazione dei sistemi di filtraggio o di identificazione per la fruizione di programmi gravemente nocivi al pubblico minorile. Ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 5, del Testo Unico, l'Autorità è tenuta a fissare i criteri generali cui devono attenersi i fornitori di servizi al fine di conformare la programmazione al divieto di trasmissione dei programmi gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, che ai sensi della previgente disciplina erano stati individuati con D.M. 1 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico, sulla base della proposta del Comitato Media e Minori d'intesa con l'Autorità, decaduto con l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. Al riguardo, l'Autorità ha elaborato uno schema di provvedimento, finalizzato alla messa a punto delle definizioni dei contenuti audiovisivi gravemente nocivi ai minori che i fornitori dei servizi a richiesta possono trasmettere unicamente con gli accorgimenti tecnici previsti. Con delibera n. 292/12/CSP, tale schema è

stato sottoposto a consultazione pubblica, nell'ambito della quale sono state raccolte le posizioni dei soggetti intervenuti.

2.1 Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive

Con la delibera n. 52/13/CSP l'Autorità ha adottato il Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all'art. 34, commi 1, 5 e 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, secondo il quale i contenuti sono classificati come gravemente nocivi per i minori sulla base dei seguenti parametri: "aree tematiche" e "principali modalità rappresentative". Nello specifico, la classificazione dei contenuti è fondata proprio sull'«incrocio» dei citati parametri di riferimento. Ciò significa che, nell'ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle principali modalità rappresentative del medesimo, così come individuate dall'Autorità. Le aree tematiche di classificazione previste dal Regolamento sono: "violenza, sesso, diritti fondamentali e incolumità della persona"; tra questi ultimi, rientrano anche contenuti legittimanti comportamenti offensivi dei diritti fondamentali dell'individuo o esaltanti comportamenti socialmente o individualmente pericolosi, quali il consumo smodato di alcol o l'utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d'azzardo. Le principali modalità rappresentative sono state

invece così individuate: “frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi...); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell’episodio...)”. Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che i contenuti di sesso o di violenza non possono essere identificati necessariamente con la pornografia o con la violenza gratuita, insistita o efferata. La classificazione del contenuto come gravemente nocivo avviene, infatti, solo all’esito del processo di valutazione circa le modalità rappresentative della scena. A titolo esemplificativo, una scena di violenza, per caratteristiche presentate (per es. basso livello di verosimiglianza, assenza di morbosità delle inquadrature, assenza di insistenza sui particolari, funzionalità alla comprensione della trama...), può non ritenersi di violenza gratuita o insistita o efferata e quindi non configurare un contenuto gravemente nocivo per i minori. Ai sensi dello stesso Regolamento, si definisce contenuto di violenza gratuita o insistita o efferata, “la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di incitamento all’odio comunque motivato”. Il divieto assoluto di incitamento all’odio basato su razza, sesso, nazionalità e religione, è esteso anche ad altre condizioni quali le opinioni politiche, condizioni sociali e

personali e convinzioni filosofiche o di altro genere. Per tale motivo, è apparso opportuno prevedere nel Regolamento la definizione ampia di “incitamento all’odio comunque motivato”, in grado di ricomprendere le variabili sopra citate. La classificazione delle scene di violenza gratuita o insistita o efferata è basata anche sulla “rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti, ovvero rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie”.

Per quanto riguarda i contenuti di pornografia, la definizione è basata, ai sensi del Regolamento adottato con la delibera n. 52/13/CSP, sia sulla definizione di pornografia recata dalla delibera n. 23/07/CSP dell’Autorità che sulla “rappresentazione, esplicita e dettagliata, di parafilie/perversioni che portano alla degradazione dell’individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 con specifico riferimento alla dignità della persona”.

In merito ai contenuti inerenti i diritti fondamentali e l’incolumità della persona, la definizione è basata invece sulla “rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell’individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 44/2010 con specifico riguardo alla dignità della

persona” e sulla “rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l’utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d’azzardo, ovvero palese approvazione, invito all’utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d’azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l’incolumità, la salute, propria o degli altri”.

2.2 Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Con delibera n. 51/13/CSP, l’Autorità ha adottato il Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da impiegare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. Il testo definitivo di quest’ultimo - originato, nell’ambito della prevista procedura di co-regolamentazione, dai lavori di un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati a fornire un contributo sulle modalità di attivazione della funzione di controllo parentale per l’inibizione della visione di programmi gravemente nocivi allo sviluppo dei minori - costituisce una adeguata conciliazione tra le

esigenze di tutela del pubblico minorenne, i criteri generali indicati dalla norma e i vincoli tecnici, economici ed organizzativi rappresentati da ciascuna delle possibili soluzioni tecniche vagliate nel corso dei lavori. Con l'adozione del citato Regolamento, i programmi di cui al comma 1 dell'art. 34 del Testo Unico sono offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, su qualunque rete di comunicazione elettronica, con una funzione di controllo parentale che inibisce specificamente e selettivamente la visione di tali programmi. L'abilitazione alla visione di tali programmi, che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, può avvenire esclusivamente mediante l'impiego da parte dell'utente maggiorenne, secondo le diverse modalità tecniche, ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di un codice segreto, personale, specifico e individualizzato o - ove tecnicamente possibile - personalizzabile mediante apposite procedure, non disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al controllo parentale "residente" nei dispositivi di ricezione che l'utente maggiorenne ha facoltà di disattivare permanentemente. Pertanto, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che intendano offrire i predetti programmi rendono note all'utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale, il codice segreto personale specifico e individualizzato o le procedure per la personalizzazione (impostazione) del codice segreto abilitante alla visione. L'utente potrà, ove tecnicamente possibile, personalizzare il codice segreto. Inoltre, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che offrono i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 34 del Testo Unico forniscono la descrizione della funzione di

controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti *web*. Ai sensi del Regolamento adottato con delibera n. 51/13/CSP, i fornitori di servizi media a richiesta si impegnano, altresì, ad operare con la massima diligenza nei loro rapporti con i produttori e/o importatori di apparecchi di ricezione al fine di assicurare la conformità dei dispositivi di ricezione messi in commercio alle disposizioni dello stesso Regolamento. I fornitori si impegnano altresì a porre in essere adeguate attività informative con lo scopo di sensibilizzare l'utenza adulta circa la necessità di impostare un codice segreto personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti nocivi da parte dei minori. L'attività di sensibilizzazione acquista certamente un valore aggiunto fondamentale per la diffusione degli accorgimenti di tutela soprattutto verso chi esercita funzioni educative e genitoriali.

3. Attività di vigilanza e procedimentale

3.1 Monitoraggio, analisi del contenuto e procedimenti istruttori

In materia di tutela dei minori e degli utenti, l'Autorità pone in essere un'intensa attività di vigilanza che prevede il monitoraggio dell'emesso televisivo, l'analisi del contenuto dei testi televisivi segnalati e gli approfondimenti preistruttori al termine dei quali, nei casi di sospetta violazione delle norme, vengono avviati i relativi procedimenti sanzionatori.

Il monitoraggio è basato su criteri metodologici che sono stati elaborati a fronte di complesse attività di studio che hanno preso in considerazione il quadro delineato da leggi nazionali e comunitarie, da regolamenti

dell'Autorità, da Codici di autoregolamentazione, dalla giurisprudenza di settore e dai risultati della ricerca scientifica¹.

L'analisi viene svolta sulle trasmissioni televisive in onda sui canali nazionali nell'intera giornata (24 ore), con particolare rilevanza per i contenuti programmati nella fascia cosiddetta protetta (16.00-19.00) e nella fascia Tv per tutti (7.00-22.30).

L'attività finalizzata all'esercizio della potestà dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è disciplinata dal Regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni, adottato con la delibera n. 410/14/CONS, successivamente modificato con le delibere n. 529/14/CONS e n. 581/15/CONS.


Allo stesso tempo, sulla base delle risultanze acquisite nel corso di un'apposita consultazione pubblica, è stata adottato il documento recante le linee guida per l'applicazione dei criteri dettati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle sanzioni amministrative, per la quantificazione delle somme costituenti sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 265/15/CONS).

Sul piano procedimentale, le istruttorie possono essere avviate sia d'ufficio, in base alle risultanze del monitoraggio, sia a seguito di segnalazione. Si procede ad archiviare in via amministrativa - ai sensi del

¹ Cfr. *“La tutela dei minori nella programmazione audiovisiva: un modello di analisi del contenuto”* in Libro Bianco Media e Minori, Agcom 2013, pagg. 310-376.

Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui alla delibera 410/14/CONS e s.m.i. - le segnalazioni qualificate laddove, effettuate le opportune verifiche di competenza, non si riscontrino i presupposti per l'apertura di procedimenti sanzionatori.² L'Autorità avvia i procedimenti istruttori finalizzati all'accertamento delle violazioni e, terminata l'istruttoria, procede all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative con apposito provvedimento sanzionatorio ovvero ne dispone l'archiviazione nei casi di non sussistenza dei presupposti di una violazione delle disposizioni in materia.

Provvedimenti in materia di tutela dei minori (2011-2015)



² Per l'elenco dei provvedimenti adottati dall'Autorità negli anni 2011-2015 a fronte dell'attività di vigilanza e procedimentale svolta *cf.* Allegato I.

Nel corso degli ultimi anni, nell'ambito di un monitoraggio diffuso e continuativo sulle trasmissioni in onda nell'intera giornata televisiva, è stato acceso un faro su specifici programmi e contenuti, riconducibili a diversi generi televisivi. Si è ritenuto, infatti, di dover approfondire alcune tematiche e fronti di indagine, anche in base alla contingenza dell'attualità o al risalto mediatico di alcuni specifici contenuti in onda sui canali nazionali.

Particolare attenzione è stata rivolta alle trasmissioni in onda in prima serata, sia quelle aventi ad oggetto approfondimento politico e giornalistico, caratterizzate da dibattiti sull'attualità e sulla cronaca politica italiana e internazionale, talvolta denotate da toni emotivi aggressivi, sia *fiction* e programmi di intrattenimento molto seguiti dal pubblico dei giovani.

Inoltre, sono state analizzate le trasmissioni in onda in fascia pomeridiana, in prevalenza rotocalchi di intrattenimento leggero e dibattiti, spesso orientate al resoconto di fatti di attualità e cronaca, con declinazioni anche sulla cronaca nera.

Relativamente al genere cinematografico, particolare cura è stata posta nella verifica dei dispositivi di controllo adottati da alcune emittenti durante la trasmissione di film vietati ai minori di anni 14, atti ad escludere la visione dei film ad un pubblico di minori.

Si è ritenuto, altresì, di effettuare alcuni approfondimenti su programmi dedicati a temi specifici dai contenuti forti (scomparsa, violenze e abusi


sulle donne), rappresentati con un alto grado di verosimiglianza e caratterizzati anche da finalità di sensibilizzazione e denuncia.

Sul fronte dell'attualità, infine, l'indagine si è concentrata sui telegiornali e sui programmi di informazione, soprattutto su quelli in onda in fascia protetta che, in taluni casi, hanno mostrato immagini particolarmente forti relativamente a fatti criminosi quali, ad esempio, attentati di matrice terroristica.

L'Autorità si avvale della collaborazione dei principali attori impegnati nella salvaguardia dei diritti dei minori, dalle realtà associative a quelle istituzionali, quali il Consiglio Nazionale degli Utenti, i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), per quanto riguarda la vigilanza sul territorio, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, la Guardia di Finanza, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria e il Comitato Media e Minori. In particolare l'attività di quest'ultimo, basata sulle previsioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione Media e Minori e avente efficacia generalizzata a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari ai sensi dell'art. 34, commi 6 e 7, del Testo Unico, ha un potere suasivo di natura deontologica e autodisciplinare, di verifica delle violazioni del Codice con l'effetto giuridico di imporre alle emittenti di rendere note le violazioni commesse. Il Comitato invia le proprie Risoluzioni, corredate di documentazione, all'Autorità la quale svolge le verifiche di competenza tese all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di legge.

La maggior parte dei provvedimenti ha coinvolto, specialmente nel corso dell'ultimo anno, i fornitori di servizi di media in ambito locale a seguito di istruttorie avviate dai Comitati Regionali per le Comunicazioni. Il dato, rilevabile nel grafico che segue, evidenzia l'efficacia del modello di vigilanza predisposto dall'Agcom che si avvale della fattiva collaborazione dei Co.re.Com.

Tipologia di emittenti destinatarie dei provvedimenti



I dati dell'attività procedimentale mostrano l'impatto deflattivo sul contenzioso con l'emittenza nazionale e satellitare conseguente all'emanazione delle disposizioni normative con le quali l'Autorità, sia attraverso approfondimenti tecnico-scientifici, sia mediante un attento confronto con le parti coinvolte attraverso il ricorso agli strumenti del Tavolo tecnico e della Consultazione pubblica, ha individuato gli

accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di trasmissioni a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo psicofisico (delibera n. 51/13/CSP) e i criteri di classificazione delle trasmissioni gravemente lesive per i minori (delibera n. 52/13/CSP). Al conseguimento di tale significativo risultato - corrispondente ad un allineamento del comportamento delle emittenti alle indicazioni contenute nei citati regolamenti - ha contribuito anche l'attività istruttoria svolta nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, nel corso dei quali sono state vagliate le specifiche tecniche e il grado di idoneità del sistema di *parental control* installato nei ricevitori digitali terrestri. In particolare, si è rilevato che i *decoder* di ultima generazione bloccano, in risposta al segnale di criptaggio trasmesso dall'emittente televisiva, la visione dei contenuti con *rating* superiore alla soglia impostata dall'utente, escludendo in tal modo che i minori possano assistere normalmente a programmi nocivi come previsto dalla vigente normativa.

Ai sensi delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le imprese televisive nella fascia oraria "protetta" di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, sono tenute ad effettuare "*un controllo particolare sia sulla programmazione, sia sui promo, i trailer e la pubblicità*" (paragrafo 3.1 del Codice), a "*non trasmettere pubblicità che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o*

morale per i minori stessi” (paragrafo 4.1 del Codice). Nella stessa fascia oraria, si deve evitare la pubblicità in favore di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive (paragrafo 4.4, *lett. a*), del Codice), nonché in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti (paragrafo 4.4, *lett. b*), del Codice).

Le violazioni accertate nel corso del 2015 hanno riguardato prevalentemente la fascia oraria protetta e hanno avuto ad oggetto, in particolare, l’inserimento nell’ambito di programmi di intrattenimento, di pubblicità di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo a carattere erotico o relative a cartomanzia/astrologia e di pubblicità di bevande superalcoliche (delibere n. 7/15/CSP, n. 83/15/CSP, n. 169/15/CSP, n. 170/15/CSP e n. 173/15/CSP). Il contesto di riferimento relativo alla diffusione dei programmi andati in onda in violazione delle citate norme ha coinvolto prevalentemente fornitori di servizi media in ambito locale.

L’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, prevede che le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione

vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Secondo la corrente giurisprudenza (sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003, Corte di Cassazione, Sez. I civile), il legislatore, nel vietare la trasmissione di “programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori” ha inteso riferirsi specificamente a programmi che - tenuto conto del loro oggetto, contenuto, tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possono risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall’esperienze di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come “individuo” sia come “cittadino”.

Sulla base di una segnalazione relativa alla pronuncia di una esclamazione offensiva dei sentimenti religiosi pronunciata nel corso di un programma sul servizio di media audiovisivo in ambito nazionale, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nel corso del quale ha accertato che la pronuncia di una imprecazione, nell’ambito di un programma di largo ascolto, in onda in fascia oraria diurna, pur causata da una reazione d’istinto, è idonea a suscitare negli spettatori minori, la legittimazione all’uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi offensiva del sentimento religioso e nociva degli interessi morali e di corretto sviluppo psichico degli stessi.

Nel caso di specie, è stata comminata la sanzione amministrativa riconoscendo la potenziale nocività allo sviluppo dei minori dell'episodio contestato e l'offesa da quest'ultima arrecata a un diritto fondamentale della persona così come previsto dalle disposizioni contenute nel paragrafo 2.5, *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori che impongono alle imprese televisive di evitare le trasmissioni nelle quali si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi, nonché dall'«Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento» di cui alla delibera n. 165/06/CSP che richiama le emittenti a rispettare i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona, ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi (delibera n. 113/15/CSP).

La rilevante attenzione mediatica che si concentra su tematiche attuali, quali le atroci barbarie compiute ad opera di organizzazioni terroristiche e il femminicidio, ha evidenziato la questione delle criticità circa i contenuti di violenza veicolati dai media. Nel merito, l'Autorità ha svolto e svolge opportuni approfondimenti al fine di conciliare il diritto/dovere di informazione con la tutela dei telespettatori minori.

In particolare, è stato avviato un procedimento nei confronti di un'emittente nazionale per aver trasmesso all'interno di un programma di approfondimento informativo un video, fatto circolare sulla rete dal

Dipartimento di Stato americano, contenente scene di violenza legate all'organizzazione terroristica Isis. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni in atti, si è ritenuto di archiviare il procedimento (delibera n. 84/15/CSP) dopo aver rilevato che le criticità contenute nella puntata del programma oggetto di contestazione appaiono stemperate da una serie di elementi. Il video contestato, se pur riguardante una tematica particolarmente impressionante, è di breve durata e mostra immagini di scarsa qualità, talvolta sfocate e in bianco e nero. L'Autorità, nell'espletamento delle sue attività istruttorie, ha acquisito il filmato originale pubblicato su *youtube* dal Dipartimento di Stato statunitense nell'ambito della campagna "Think Again Turn Away" e lo ha messo a confronto con il video trasmesso dall'emittente. Si è rilevato che il video mandato in onda, se pur di lunghezza sostanzialmente identica a quella originale, è stato sottoposto ad un lavoro di post-produzione tramite il quale i dettagli più cruenti delle scene sono stati oscurati con sovrimpressioni elettroniche. Il filmato, così elaborato, non mostra insistenza morbosa sui particolari. Inoltre, il video è stato trasmesso dopo circa 15 minuti dall'inizio del programma, lasso temporale nell'ambito del quale è stato introdotto l'argomento oggetto di approfondimento della puntata. Il giornalista presente in studio, prima di mandare in onda il video, ha peraltro preavvisato i telespettatori circa le criticità in esso contenute. Le modalità con le quali è stata fornita la notizia, di particolare interesse pubblico, appaiono, nel loro complesso, compatibili con le esigenze di contemperare il diritto alla tutela dei minori con il diritto di cronaca/informazione, considerato che le accortezze

adottate dall'emittente sono risultate idonee ad attenuarne la tonalità emotiva e che nella fascia oraria di trasmissione (c.d. televisione per tutti) - pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - si deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce d'età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore.

Un'altra istruttoria è stata avviata dall'Autorità con riferimento ad un programma contenente scene di violenza legate alla tematica del femminicidio. Il programma oggetto di segnalazione mostrava scene di violenza finalizzate alla ricostruzione di omicidi consumati per lo più in ambienti familiari vicini alla vittima. Con la delibera n. 78/15/CSP, l'Autorità ha ritenuto di archiviare il procedimento in quanto è stato rilevato che le criticità contenute nella puntata contestata del programma appaiono controbilanciate da una serie di elementi contestuali che, nell'ambito dell'analisi del contenuto del testo televisivo, vanno tenuti in debita considerazione. In particolare, emergono con chiara evidenza le finalità di denuncia della trasmissione, volta a stigmatizzare il femminicidio e comunque la violenza esercitata sulle donne. La rappresentazione della violenza, sia per la breve durata delle immagini sia per i contenuti trasmessi, appare giustificata dal registro diegetico e risulta funzionale alla ricostruzione dei fatti oggetto della puntata, ricostruzione alla quale ha contribuito anche un rappresentante delle forze dell'ordine. Ancorché non siano emersi nella trasmissione in oggetto elementi di nocività per un pubblico minore, da successive verifiche effettuate

dall'Autorità, tramite monitoraggio di ufficio, si è rilevato che l'emittente ha comunque ritenuto di adottare, nella trasmissione delle puntate successive alla risoluzione del Comitato media e minori, ulteriori cautele a tutela dei minori.

Un altro tema particolarmente delicato su cui l'Autorità si è pronunciata, con il provvedimento n. 209/15/CSP, ha riguardato il preoccupante fenomeno dell'arruolamento dei bambini soldato. Il video oggetto di segnalazione mostrava un bambino, vittima e carnefice al tempo stesso della barbarie terroristica dell'Isis, ripreso nell'atto di compiere un omicidio.

Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, fatto salvo il caso in cui la notizia sia improntata a criteri di verità e di essenzialità e continenza, sia divulgata per un rilevante interesse pubblico e, comunque, nell'interesse oggettivo del minore. Si è ritenuto che tali condizioni ricorressero nel caso di specie. Rispetto al filmato originale visionato in sede di istruttoria, quello oggetto di contestazione è risultato significativamente più breve e sottoposto ad un considerevole lavoro finalizzato ad eliminare le sequenze più impressionanti che avrebbero potuto creare nocimento nello spettatore minore eventualmente in ascolto. In particolare, nel servizio analizzato non si rileva né un'attenzione morbosa a particolari e dettagli, né una condensazione di stimoli idonea ad enfatizzare il potenziale eccitativo della scena. La notizia è illustrata con sobrietà attraverso una esposizione obiettiva, sintetica e rispettosa degli spettatori in ascolto. I tagli e il lavoro di post-produzione cui è stato

sottoposto il filmato rendono il messaggio poco intellegibile ai minori più piccoli anche perché, tenuto conto della brevità delle sequenze mandate in onda, appaiono stemperati i nessi logici causa-effetto che, in questo specifico caso, riducono la tonalità emotiva delle immagini. Il servizio, inoltre, contiene chiare finalità di denuncia del fenomeno, allarmante e in continua crescita, rappresentato “dall’arruolamento” di minori nell’ Isis, nell’ambito della quale sono costretti a compiere reati e crimini di particolare gravità. Si rileva, pertanto, un rilevante interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto di notizia. In questo senso, l’esigenza di mostrare, anche se per pochi secondi, l’espressione non verbale dell’omicida, connotata da apparente serenità e cinico distacco e in forte contrapposizione con la drammaticità dell’azione posta in essere, appare giustificata dalle finalità di denuncia del servizio che, nell’oggettivo interesse del minore coinvolto, mostra il grado di manipolazione e coercizione psicologica cui lo stesso è sottoposto dai suoi carnefici. Da aggiungere, inoltre, che il giornalista, in ottemperanza a quanto previsto dal paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori, ha preavvisato i telespettatori circa i contenuti del video, consentendo al telespettatore adulto di esercitare la funzione educativa e di sostegno nei confronti del minore in ascolto.

4. Attività di studio e ricerca

4.1 Libro Bianco Media e Minori

Un importante risultato, nell’ambito delle attività di studio e ricerca che l’Autorità svolge nel campo della tutela dei minori, è certamente

rappresentato dalla pubblicazione del Libro Bianco Media e Minori. Lo studio è frutto di un lavoro complesso per il quale l'Autorità si è avvalsa, per gli approfondimenti scientifici necessari, della collaborazione del CENSIS - Centro Studi Investimenti Sociali, istituto specializzato nella ricerca nel campo delle scienze socio-economiche. Inoltre, l'Agcom ha potuto contare sul prezioso contributo di diversi soggetti (gruppi editoriali, comitati, associazioni, operatori, i Co.re.Com., etc.) coinvolti a vario titolo nella tutela dei minori. La redazione del Libro Bianco si muove, in particolare, dal proposito di sviluppare la riflessione sugli interventi e sulle misure di garanzia più adatte a definire un approccio adeguato al nuovo contesto comunicativo digitale, in cui alla fruizione televisiva si associa il consumo di altri media. Il Libro contiene un'accurata *review* della letteratura scientifica nazionale e internazionale sul tema minori e media. Si concentra, inoltre, sul consumo di media da parte dei minori, e sulle valutazioni che, di tale consumo, hanno gli adulti/genitori. Lo studio analizza poi l'offerta televisiva, attraverso l'esame della struttura e dei contenuti dei palinsesti della Rai, delle emittenti televisive nazionali e dei fornitori di contenuti digitali terrestri, satellitari e via cavo trasmessi. Fanno parte del Libro Bianco anche una rassegna dell'attività di regolamentazione, un modello di analisi del contenuto dei testi televisivi e una riflessione sull'uso, da parte di adolescenti e minori dei nuovi media (canali digitali terrestri, satellitari e via cavo, videogiochi, *internet*, editoria elettronica ed "enhanced tv", rappresentata da IPTV, PVR, VOD, Mobile Tv, Web Tv). Il Libro Bianco è corredato dall'illustrazione dei dati dei più importanti studi nazionali ed

internazionali (come quello europeo di “EU kids on line”) sul consumo mediale. A completare il lavoro, anche gli indici di ascolto forniti da Auditel e una comparazione dei diversi modelli di tutela europei. Rilevante ai fini della verifica dell’efficacia pratica delle misure di salvaguardia del minore telespettatore individuate dal legislatore italiano, anche la rassegna, presente nel Libro in forma di «massimario», dei casi decisi dall’Autorità in materia di tutela del minore.

A conclusione dei lavori, i contenuti dello studio sono stati illustrati nel corso del 2014 nell’ambito di un *workshop*, organizzato dall’Autorità sul tema, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto e riflessione sulle tematiche trattate nel Libro Bianco e sulla necessità di un intenso lavoro di formazione rivolta ai minori e agli adulti per un uso consapevole dei media e in particolare delle nuove tecnologie, che ormai sfuggono all’impianto di tutela eminentemente sanzionatorio utilizzato nel mondo analogico. Tale attività di formazione deve essere supportata da politiche adeguate al nuovo contesto mediale. In quest’ottica, occorre ripensare la tutela dei minori, che deve abbandonare l’impostazione settoriale in favore di un approccio globale. Sulla scia delle indicazioni comunitarie è necessario aprire spazi di co-regolamentazione e ambiti di autoregolamentazione, coinvolgendo tutti i soggetti interessati: istituzioni, enti associativi, operatori di comunicazione, famiglie, a cominciare dagli stessi minori. Risulta indispensabile, infine, avviare un monitoraggio sull’uso di *internet* da parte dei minori. Il Libro Bianco traccia i percorsi di tutela possibili, ricavati dall’insieme degli elementi di conoscenza acquisiti. Il ricco dibattito che si è sviluppato nel corso del *workshop* ha

rappresentato il primo passo nella direzione di un approccio trasversale, che non si esaurisce esclusivamente nell'*enforcement* delle normative di settore. L'unanime apprezzamento da parte di tutti i soggetti interessati (*stakeholders*, rappresentanti delle istituzioni, associazioni) è stato, peraltro, accompagnato dal suggerimento di procedere ad un aggiornamento dell'indagine, anche al fine di sviluppare la parte dello studio relativa al consumo e alla fruizione dei media digitali da parte dei soggetti minori, e alle conseguenti nuove emergenze normative e regolatorie. Pertanto, l'Autorità ha avviato di recente tutte le attività necessarie ad aggiornare e approfondire la precedente indagine allo scopo di procedere ad una riedizione del Libro Bianco Media e Minori: tale aggiornamento costituisce un'attività di significativa importanza volta ad analizzare il ruolo che il processo di convergenza e i media digitali producono in termini di trasformazione del consumo mediale dei minori in età evolutiva.

4.2 Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet

In ragione del crescente interesse nei confronti delle possibili azioni che garantiscano la tutela degli utenti di *internet*, in particolare dei minori³, l'Autorità ha costituito l'*Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet* (delibera n. 481/14/CONS)

³ Oltre ai numerosi fatti di cronaca e ad iniziative di diversa natura realizzate da istituzioni e privati in materia, si ricorda che nel periodo 2013-14 AGCOM ha attivamente preso parte alle attività coordinate dal Ministero per lo sviluppo economico in materia di cyberbullismo.

con l'espressa finalità di istituzionalizzare un approccio maggiormente coordinato alle diverse problematiche connesse all'utilizzo della rete e dei *social network* e di verificare l'efficacia delle procedure e delle misure negoziate dagli operatori del settore.

In ambito europeo, la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica* (Budapest, 23 novembre 2001), rappresenta il primo trattato internazionale che affronta il tema dei crimini su *internet* attraverso l'armonizzazione di leggi nazionali. A questo accordo ha fatto seguito, nel 2007, una seconda Convenzione per un utilizzo più sicuro dei telefoni cellulari, all'interno della quale i fornitori di servizi di telefonia cellulare si sono impegnati a collaborare contro la diffusione di contenuti illegali e ad agevolare la comunicazione a servizi come INHOPE e INSAFE⁴.

Nel 2009, i principali fornitori di *social network online* hanno firmato la Carta "*Safer Social Networking Principles*" per perseguire l'obiettivo comune di massimizzazione dei benefici di *internet*, attraverso la predisposizione di strategie di sicurezza che limitano il danno potenziale derivante da un uso improprio di *internet* per bambini e ragazzi. Questi principi sono stati sviluppati dai fornitori di *social network online* d'intesa

⁴ "Inhope" è l'associazione internazionale delle *hotline* che lottano contro il contenuto illegale *online*. Il *network* nasce nel 1999 con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito del programma "Safer Internet".

"Insafe" è la rete europea di centri dei centri giovani *online* che promuove l'utilizzo sicuro e responsabile di *internet* e dei dispositivi mobili tra i giovani. È co-finanziato dal programma "Safer Internet". I *partner* di "Insafe" lavorano a stretto contatto per condividere le migliori pratiche, informazioni e risorse.

con la Commissione europea come parte del suo programma *Safer Internet Plus*.

Al raggiungimento di obiettivi del tutto analoghi mira, altresì, la *Convenzione di Praga* del 2009 con cui gli Stati membri si sono impegnati a sostenere gli sforzi dell'Unione Europea per un uso sicuro di *internet* e la lotta contro la pornografia infantile. A tal fine, è stata individuata una serie di misure incentrate principalmente sulla lotta contro la pornografia infantile e sulla necessità di proteggere i bambini dai contenuti sessuali.

Per garantire una migliore protezione dei giovani su *internet* sono state implementate alcune azioni a livello comunitario. In particolare, la Commissione europea ha avviato dal maggio 2012 una "*Strategia europea per un Internet migliore per i ragazzi*" per l'attuazione, attraverso procedure di autoregolamentazione, di azioni strategiche a tutela dei minori in *internet* e coinvolgendo a tal fine le principali imprese nel settore.

Lo stesso Parlamento europeo, oltre che invitare la Commissione a riflettere sulle modalità per estendere le disposizioni applicabili ai servizi televisivi anche ai servizi *online*, ha sottolineato l'importanza di iniziative di autoregolamentazione e co-regolamentazione in quanto esse permettono di "*reagire con maggior prontezza agli sviluppi nel mondo in rapida evoluzione dei media*". Il Parlamento europeo non ha mancato di evidenziare che è essenziale, a tale proposito, "*trovare il giusto equilibrio tra misure volontarie e norme obbligatorie*".

Quanto al quadro normativo di riferimento nazionale, non essendo possibile individuare un complesso di norme specificamente devolute alla tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete *internet*, si richiamano gli specifici compiti che la normativa vigente attribuisce all’Autorità in tema di tutela dei minori.

In via generale, la legge istitutiva (art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249) attribuisce all’Autorità una competenza specifica in materia di tutela dei minori, prevedendo che la stessa verifichi il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme a tutela dei minori “*anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori*”: la norma attribuisce un ruolo specifico anche all’autoregolamentazione e alla co-regolamentazione.

Il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici individua i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo “[...] *nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.*” (enfasi aggiunta).

L’art. 32, comma 5, stabilisce, in particolare, che “*I servizi di media audiovisivi [...] rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità*”.

Ulteriori richiami possono essere individuati nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che espressamente attribuisce all’Autorità amministrativa indipendente del settore il potere di limitare la libera circolazione di un determinato servizio della società dell’informazione proveniente da un altro Stato membro *“per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana”*⁵.

Il medesimo decreto legislativo prevede l’utilizzo di codici di condotta da parte di chi fornisce servizi *on line*, nella cui redazione, in particolar modo, deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

Bisogna, inoltre, tenere presenti le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed in particolare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. L’utilizzo dei *social network* attraverso la rete determina un flusso di informazioni personali volontariamente condivise dagli utenti, che però possono diventare strumento di realizzazione di abusi di diversa natura, parte dei quali integrano fattispecie di rilevanza penale.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali garantisce il diritto in capo all’utente di verificare che le informazioni che lo riguardano vengano trattate nel rispetto delle norme. I diritti del singolo devono tuttavia essere

⁵ Art. 5, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 70/2003.

bilanciati con il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed il diritto di cronaca ed è intuibile la notevole difficoltà incontrata nel rendere effettivi tali diritti nei social media in quanto la rete *internet*, per le sue particolari caratteristiche, pone serie difficoltà nell'attuazione di efficaci forme di controllo.

La normativa in materia di *privacy* si ispira al principio che nella società dell'informazione la tutela dei dati personali non debba essere considerata come un ostacolo alla circolazione delle informazioni, ma come una delle regole utili ad un miglior funzionamento del sistema disciplinando e rendendo trasparente il flusso delle informazioni a garanzia e tutela degli interessati.

Nell'ambito del processo in atto di convergenza di telecomunicazioni, informatica e media e degli specifici compiti che la normativa vigente attribuisce all'Autorità in tema di tutela dei minori, si inserisce il ruolo dell'Osservatorio, il cui obiettivo è duplice: da una parte, la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi al comportamento degli utenti, in particolare dei bambini e degli adolescenti, rispetto a *internet* e ai *social network*, al fine di suggerire e adottare gli interventi più appropriati; dall'altra, la ricognizione delle *policies* messe in atto dagli operatori per la salvaguardia dei valori e degli utenti più sensibili. I fenomeni oggetto del monitoraggio sono, in particolare, l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'*hate speech* e la diffusione di contenuti deprecabili.

La prima fase della costituzione dell'Osservatorio consiste nella raccolta strutturata di informazioni relative al tema oggetto di interesse e nella produzione di nuovi dati, attraverso la realizzazione di indagini specifiche. E' stato rilevato che numerosi soggetti pubblici, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, provvedono a raccogliere e ad organizzare un insieme di informazioni in grado di fornire un quadro piuttosto dettagliato delle abitudini e delle preferenze degli utenti della rete, anche per quanto concerne le disponibilità tecnologiche e l'uso effettivo degli strumenti. Le informazioni così acquisite sono suscettibili di essere integrate con indicazioni tratte da ulteriori analisi di settore realizzate da soggetti privati o dalle indagini che l'Autorità può decidere di avviare.

Le fonti principali individuate per realizzare la base di dati dell'Osservatorio sono rappresentate da:

1. dati generali resi disponibili con cadenza regolare da parte di soggetti istituzionali o da parte di soggetti privati che operano sotto il controllo pubblico (ISTAT, Servizio centrale della Polizia Postale e delle comunicazioni, Censis, Audiweb);
2. dati specifici riportati in indagini periodiche effettuate da parte di soggetti istituzionali e non istituzionali (Co.re.Com., associazioni di settore, Università);
3. dati tratti da sondaggi di opinione (reperibili analizzando i documenti informativi che il soggetto realizzatore di un sondaggio di opinione ha l'obbligo di rendere disponibile sul sito internet dell'Autorità, ai sensi di quanto disposto dal "*Regolamento in materia di pubblicazione e*

diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa” adottato con delibera n. 256/10/CSP);

4. dati tratti da *database* dell’Autorità nell’ambito dell’attività di gestione delle segnalazioni degli utenti in materia di garanzie audiovisive;
5. analisi dei “*Transparency report*” (rapporti attraverso i quali i *social network* divulgano il numero di richieste di rimozione e/o di informazione ricevute dai proprietari di *copyright* e dalle autorità competenti al fine di garantire una maggiore trasparenza);
6. avvio di una indagine specifica da parte dell’Autorità tesa a individuare le principali criticità denunciate dagli utenti relativamente ai contenuti accessibili mediante la navigazione in rete. L’indagine potrà essere realizzata *in house*, anche con l’ausilio di un istituto di ricerca;
7. collaborazioni con università e centri di ricerca che si occupano delle problematiche oggetto di interesse dell’Osservatorio.

La diffusione pervasiva di forme di uso sociale del *web* rappresenta una delle principali pratiche di consumo della rete. Attualmente, in assenza di una norma *ad hoc*, l’esigenza di protezione effettiva del minore nell’ambito dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche è demandata alle *best practices* dei fornitori dei servizi di *social media*, i quali adottano spontaneamente talune misure specifiche di tutela. L’analisi comparata di tali *policies* consente di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle problematiche oggetto di approfondimento.

L’insieme dei dati raccolti costituisce la base per la redazione da parte dell’Autorità di linee guida strumentali all’adozione di codici di condotta

da parte delle *Internet companies* e degli altri soggetti coinvolti. L'autoregolamentazione e la co-regolamentazione, come detto, sono strumenti ampiamente riconosciuti a livello comunitario e previsti dalla stessa Direttiva AVSM in quanto utili a raggiungere obiettivi di interesse generale con il consenso di tutte le parti interessate. Tenuto conto della particolare natura di *internet*, che allo stato attuale non rientra nella definizione di servizio di media audiovisivo, la promozione dell'autoregolamentazione appare lo strumento più efficace per fornire un livello minimo di garanzia agli utenti.

Società	Entitente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
Videoordenone S.r.l.	Video Regione	art. 34, comma 2, D.Lgs. 177/05 come modificato	Ingiunzione	01/11/CSP del 11/01/2011
RTI S.p.A.	Italia 1 - "I Griffin"	4, comma 1, lettera b) e 34, comma 3 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.5 Codice Media e Minori	Archiviazione	02/11/CSP del 11/01/2011
Telecapri S.p.A.	Telecapri - "Napoleon, Le spagnole, l'Ascensore, ecc"	art. 4, comma 1, lettera b) D.Lgs. 177/05	Ingiunzione	31/11/CSP del 03/02/2011
Medcom S.r.l.	Fuego TV (ch 939)	art. 34, comma 3 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 e 4.4 Codice Media e Minori	Ingiunzione	34/11/CSP del 03/02/2011
Radio Studio 105 S.r.l.	Radio 105 - "Lo zoo di 105"	art. 4, comma 1, lettera b) D.Lgs. 177/05	Ingiunzione	35/11/CSP del 03/02/2011
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 4 - "Fantasmi da Marte"	art. 34, comma 2 e art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.4 Codice Media e Minori	Ingiunzione	44/11/CSP del 16/02/2011
Comunicazione Italia S.r.l.	Tele Lotto	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.4 2 CPV lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	45/11/CSP del 16/02/2011
Soc. All Music S.r.l.	Deejay TV - "The life & Times of Tim"	art. 4, comma 1, lettera b) e 34, comma 3 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.5 lett.b) Codice Media e Minori	Archiviazione	46/11/CSP del 16/02/2011
Soc. Tele Studio Modena S.r.l.	Studio Europa	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	76/11/CONS del 16/02/2011
Rolsat S.r.l.	House Channel	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	50/11/CSP del 02/03/2011
RTI S.p.A.	Mediaset premium Extra 2 - "Il Grande Fratello 10 - Concorrente Massimo Scattarella"	art. 4, comma 1, lettera b) D.Lgs. 177/05	Ingiunzione	78/11/CSP del 23/03/2011
Medcom S.r.l.	Fuego TV (ch 939)	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	139/11/CONS del 23/03/2011
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai Tre - "Blob"	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.5 Codice Media e Minori	Archiviazione	87/11/CSP del 30/03/2011
Oneset S.r.l.	Diprè Art Channel 935 -	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1, 4.1 e 4.4 lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	88/11/CSP del 30/03/2011
RTI S.p.A.	Canale 5 - "Pomeriggio 5"	art. 34, comma 3 e art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	94/11/CSP del 06/04/2011
Mega S.r.l.	One TV (ch 944)	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	214/11/CONS del 13/04/2011
Canale 11 Teleatromagna	Canale 11	art. 34, comma 1, 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e Codice Media e Minori	Ingiunzione	111/11/CSP del 05/05/2011
Sky Italia S.r.l.	Sky Cinema 1 - "Uomini che odiano le donne"	art. 34 comma 4 D.Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	148/11/CSP del 30/05/2011
Radio Tele International S.r.l.	R.T.I.	art. 4, comma 1, lettera b) e 34 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.4 Codice Media e Minori	Ingiunzione	161/11/CSP del 15/06/2011
Oneset S.r.l.	Dance TV	art. 34 comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	163/11/CSP del 23/06/2011
Oneset S.r.l.	Diprè Art Channel	art. 34 comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	164/11/CSP del 23/06/2011

Società	Entitente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
RTI S.p.A.	Iris - serie televisiva "I Soprano"	art. 34 comma 2 D. Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	18/1/1/CSP del 23/06/2011
Polvere di Stelle S.r.l.	Tiziana Sat	art. 34 comma 7 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.4, 2 CPV, lett. b), Codice Media e Minori	Ingiunzione	189/11/CSP del 06/07/2011
Digital World Television S.r.l.	Teletalia Tv (ch 987)	art. 34 comma 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	190/11/CSP del 06/07/2011
RTI S.p.A.	Italia 1 - "Studio Aperto - Natascia (Kampusch) e il pedofilo: vi racconto il mio inferno"	art. 34, comma 2 e art. 34, comma 3 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	191/11/CSP del 06/07/2011
Sky Italia S.r.l.	Sky Cinema 1 - "Anamorph" e "La ragazza che giocava con il fuoco"	art. 34 comma 4 D. Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	211/11/CSP del 13/07/2011
Sky Italia S.r.l.	Sky Cinema Max - "Matchmen" e "Turistas"	art. 34 comma 4 D. Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	212/11/CSP del 13/07/2011
Sky Italia S.r.l.	Sky Cinema Mania - "Eurotrip" e "Niente velo per Jasia"	art. 34 comma 4 D. Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	213/11/CSP del 13/07/2011
ADN Italia S.r.l.	Calabria Tv	art. 34 commi 2 e 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	223/11/CSP del 22/07/2011
ADN Italia S.r.l.	Calabria Tv	art. 1 comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	438/11/CONS del 22/07/2011
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 1 - "Cenerentola - Porta a Porta"	art. 34, commi 2 e 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	245/11/CSP del 21/09/2011
RTI S.p.A.	Rele 4 - "Il patto dei lupi"	art. 34 comma 2, D. Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	269/11/CSP del 12/10/2011
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai Movie - "I Misteri di Pittsburgh"	art. 34 comma 2, D. Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	270/11/CSP del 12/10/2011
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai Movie - "Cemento armato"	art. 34 comma 2, D. Lgs. 177/05 come modificato	Ingiunzione	271/11/CSP del 12/10/2011
Telecolor S.p.A.	Telecolor	art. 34, comma 1 in combinato disposto con art. 34, comma 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 Codice Media e Minori	Ingiunzione	275/11/CSP del 03/11/2011
RTI S.p.A.	Italia 1 - spot "Nodis"	art. 34 comma 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	296/11/CSP del 17/11/2011
Telefortunesat S.r.l.	Telefortunesat	art. 34 comma 7, D. Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10 e par. 4.4, 2 cpv., lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	305/11/CSP del 30/11/2011
RTV 38 S.p.A.	RTV 38	art. 34 comma 3, D. Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10	Ingiunzione	307/11/CSP del 30/11/2011
RTV 38 S.p.A. - Em. RTV 38	RTV 38	art. 34 comma 4, D. Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10	Ingiunzione	308/11/CSP del 30/11/2011
Polvere di Stelle S.r.l.	Tizianasat	art. 34 comma 7, D. Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10 e par. 4.4, 2 cpv., lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	325/11/CSP del 20/12/2011
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai Movie - "Tutti giù per terra"	art. 34, commi 2 e 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	5/12/CSP del 25/01/2012
RTI S.p.A.	Iris - "Mulholland Drive"	art. 34, commi 2 e 6 D. Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.4 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	6/12/CSP del 25/01/2012

Società	Emittente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
Starsat S.r.l.	Starsat CH 865	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	45/12/CONS del 25/01/12
Radio Tele Diogene	Radio Tele Diogene	art. 34, D.Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10 e par. 4.4 Codice Media e Minori	Ingiunzione	111/12/CSP del 02/02/2012
TVL Libera S.p.A.	TVL	art. 34, comma 6 D.L. 177/05 e par. 4.4 Codice Media e Minori	Ingiunzione	141/12/CSP del 02/02/2012
Starsat S.r.l.	Starsat CH 865	art. 1, comma 26, L. 650/96	Ingiunzione	133/12/CONS del 15/03/2012
Starsat S.r.l.	Starsat CH 865	art. 1, comma 26, L. 650/96	Ingiunzione	267/12/CONS del 7/05/2012
R.T.I. S.p.A.	Italia 1	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	73/12/CSP del 04/04/2012
R.T.I. S.p.A.	Canale 5	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	76/12/CSP del 04/04/2012
Canale Italia S.r.l.	Canale Italia	art. 1, comma 26, L. 650/96	Ingiunzione	364/12/CONS del 2/08/2012
Telelombardia S.r.l.	Antenna 3	art. 34 comma 2, D.Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10	Ingiunzione	190/12/CSP del 2/08/2012
Telelombardia S.r.l.	Telelombardia	art. 34 comma 2, D.Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10	Ingiunzione	191/12/CSP del 2/08/2012
Telelombardia S.r.l.	Telelombardia	art. 34 comma 2, D.Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10	Ingiunzione	192/12/CSP del 2 agosto 2012
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai News 24 - "Corpo insanguinato di Gheddafi"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	221/12/CSP del 13/09/2012
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 1 - "Tg1 -Corpo insanguinato di Gheddafi"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	222/12/CSP del 13/09/2012
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 2 - "Tg2 -Corpo insanguinato di Gheddafi"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	223/12/CSP del 13/09/2012
Eursat S.r.l.	Eursat - "Chat line erotiche"	art. 1, comma 26, L. 650/96	Ingiunzione	431/12/CONS del 20/09/2012
Soc. R.T.I. S.p.A.	La 5 - "Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi"	art. 34, comma 2 D.Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	228/12/CSP del 4/10/2012
Soc. R.T.I. S.p.A.	Iris film - "Wallander - Gioco perverso"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	229/12/CSP del 4/10/2012
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai Due - "Tg2 servizio giornalistico sulla tragedia dell'alluvione di Genova"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 Codice Media e Minori	Ingiunzione	230/12/CSP del 4/10/2012
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 1 - "Tg1 - Una morte annunciata"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 Codice Media e Minori	Archiviazione	237/12/CSP del 4/10/2012
One Sat S.r.l.	Just One (ch 931)	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	446/12/CONS del 04/10/2012
One Sat S.r.l.	New One (ch 917)	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	447/12/CONS del 04/10/2012

Società	Emittente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
One Sat S.r.l.	In Tv (ch 882)	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	448/12/CONS del 04/10/2012
Sky Italia S.r.l.	Sky Tg 24 - "Corpo insanguinato di Gheddafi"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	249/12/CSP del 18/10/2012
One Sat S.r.l.	Just One (ch 931)	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	480/12/CONS del 18/10/2012
6 C S.r.l.	Diretta Tv - Ch 921	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	481/12/CONS del 18/10/2012
Eursat S.r.l.	Eursat	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	482/12/CONS del 18/10/2012
Rolsat Network S.r.l.	Diva Futura Channel	art. 34, comma 3 D.Lgs. 177/05 come modificato dal D.Lgs. 44/10 e par. 3.1 e 4.4 lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	258/12/CSP del 8/11/2012
6 C S.r.l.	Super - ch. 938	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	262/12/CSP del 8/11/2012
6 C S.r.l.	Super - ch. 921	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	263/12/CSP del 8/11/2012
R.T.I. S.p.A.	Canale 5 - Pomeriggio Cinque Edizione straordinaria Tg 5 "Cattura e uccisione del leader iblico Muammar Gheddafi"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	279/12/CSP del 21/11/2012
R.T.I. S.p.A.	Italia 1 - Tg Studio Aperto "Cattura e uccisione del leader iblico Muammar Gheddafi"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	280/12/CSP del 21/11/2012
6 C S.r.l.	Super	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	590/12/CONS del 29/11/2012
6 C S.r.l.	Diretta Tv - Ch 921	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	591/12/CONS del 29/11/2012
Esperia Tv S.r.l.	Esperia Tv	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.4, lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	4/13/CSP del 10/01/2013
RadioTeleAppennino Parma S.r.l.	RTA Videotaro	art. 34, commi 2, 6 e 7 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 3.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	5/13/CSP del 10/01/2013
One Sat S.r.l.	One - Canale 951	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato e par. 4.4, lett. b) Codice Media e Minori	Ingiunzione	7/13/CSP del 10/01/2013
Sette Gold S.r.l.	7 Gold	art. 34, comma 1 D.Lgs. 177/05 come modificato dal D. Lgs. 44/10	Archiviazione	177/13/CSP del 16/01/2013
6 C S.r.l.	Spy Tv	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	42/13/CONS del 23/01/2013
6 C S.r.l.	Super	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	43/13/CONS del 23/01/2013
6 C S.r.l.	+TV - ch 930	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	44/13/CONS del 23/01/2013
One Sat S.r.l.	Just One	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	74/13/CONS del 06/02/2013
Rolsat S.r.l.	Rolsat	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	75/13/CONS del 06/02/2013

Società	Emittente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
One Sat S.r.l.	New One	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	76/13/CONS del 06/02/2013
One Sat S.r.l.	One	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	77/13/CONS del 06/02/2013
Emmeccino S.r.l.	Videostar	art. 34, comma 2 D.Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	25/13/CSP del 06/02/2013
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 4 - "Fisica o chimica"	art. 34, comma 2 D.Lgs. 177/05 come modificato	Archiviazione	26/13/CSP del 20/02/2013
Rete 8 S.r.l.	Rete 8 VGA	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 2.2 lett. b), 2.4 e 2.5 lett. b) Codice Media e Minori	Archiviazione	39/13/CSP del 21/03/2013
Tale 1 S.r.l.	Tale 1	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 2.2 lett. b), 2.4, 2.5 lett. b) e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	50/13/CSP del 03/05/2013
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 3 - "Chi l'ha visto?" e Tg3	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 1 lett. a) e 3.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	54/13/CSP dell' 08/05/2013
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 1 - Tg1 "Servizio su un bambino originario di Cittadelle (Padova)"	art. 34, commi 2 e 6 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	Delibera n. 64/13/CSP del 20/06/2013
R.T.I. S.p.A.	Italia 1	art. 34, commi 2, 6 e 7 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 1, 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	Delibera n. 65/13/CSP del 20/06/2013
8 S.r.l.	La 8	art. 34 comma 2 D.Lgs 177/2005 e s.m.i.	Ingiunzione	74/13/CSP del 20/06/2013
6 C S.r.l.	Diretta Tv Ch.921	art. 1, comma 26. L.650/96	Ingiunzione	392/13/CONS del 25/06/2013
Digital World Television S.r.l.	Teletalia Oro	art.34 commi 6 e 7 D.Lgs 177/2005 e s.m.i.	Ingiunzione	77/13/CSP dell' 11/07/2013
R.T.I. S.p.A.	Canale 5	art. 34, commi 2, 6 e 7 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 1, 2.3 e 3.1 Codice Media e Minori	Archiviazione	80/13/CSP del 25/07/2013
Radio Camaldoli Stereo S.r.l.	Radio RCS Networks	art.34 comma 2 D.Lgs 177/2005 e s.m.i.	Ingiunzione	83/13/CSP del 25/07/2013
One Sat S.r.l.	One	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	454/13/CONS del 25/07/2013
Rolsat Network S.r.l.	Diva Futura Channel	art. 1, comma 26 L. 650/96	Ingiunzione	455/13/CONS del 25/07/2013
6 C S.r.l.	Diretta Tv	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 come modificato e par.3.1 e 4.1 del Codice Media e Minori	Ingiunzione	96/13/CSP del 12/09/2013
6 C S.r.l.	Chat-Ch 903	art. 1, comma 26. L.650/96	Ingiunzione	498/13/CONS del 12/09/2013
6 C S.r.l.	Chat-Ch 903	art.34 commi 6 e 7 D.Lgs 177/2005 e s.m.i. par.3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	101/13/CSP del 30/09/2013
Digital World Television S.r.l.	DWT Ch 955	art.34 comma 6 D.Lgs 177/2005 e s.m.i. e par.3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	102/13/CSP del 30/09/2013
Digital World Television S.r.l.	Teletaliaro Ch 933	art.34 comma 6 D.Lgs 177/2005 e par.3.1 e 4.1 Codice Media e Minori	Ingiunzione	107/13/CSP del 30/09/2013

Società	Emittente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
6 C S.r.l.	Chat-Ch 903	art.36 bis, comma 1, lett.g D.lgs. 177/2005 e s.m.i.	Ingiunzione	535/13/CONS del 30/09/2013
6 C S.r.l.	+TV - ch 930	art. 1, comma 26, L.650/96	Ingiunzione	550/13/CONS del 15/10/2013
Polisat Network S.r.l.	Nostradamus Tv Ch928	art. 1, comma 26, L.650/96	Ingiunzione	551/13/CONS del 15/10/2013
La 9 S.p.A.	La 8	art.34 comma 2 D.Lgs 177/2005	Ingiunzione	140/13/CSP del 15/11/2013
All Music S.p.A.	Deelay Tv	art.34 comma 2 D.Lgs 177/2005	Ingiunzione	147/13/CSP del 15/11/2013
6 C S.r.l.	+TV - ch 930	art. 1, comma 26, L.650/96	Ingiunzione	618/13/CONS del 15/11/2013
6 C S.r.l.	Super - Ch 938	art.1, comma 26, L.650/96	Ingiunzione	619/13/CONS del 15/11/2013
La 9 S.p.A.	La 8	art.34 comma 2 D.Lgs 177/2005 e s.m.i.	Ingiunzione	153/13/CSP del 28/11/2013
Edizioni Gec S.r.l.	Tele Calabria RTC	art. 34, commi 6 e 7 D.Lgs. 177/05 e s.m.i. e par. 4.4 (lett.a) del Codice Media e Minori	Ingiunzione	154/13/CSP del 28/11/2013
GET S.r.l.	Più Blu Lombardia	art. 34, comma 2 D.Lgs. 177/05 e s.m.i.	Ingiunzione	1/14/CSP del 21/01/2014
6 C S.r.l.	Ciao	art.34 commi 6 e 7 D.Lgs 177/2005 e s.m.i. e par.3.1 e 4.1 del Codice Media e Minori	Ingiunzione	4/14/CSP del 21/01/2014
6 C S.r.l.	Ciao Ch 899	art. 1, comma 26, L.650/96	Ingiunzione	13/14/CONS del 21/01/2014
One Sat S.r.l.	New One	art.34 comma 6 e art.36bis c.1 lett.g) D.Lgs 177/2005 e s.m.i. e par.3.1 e 4.1 del Codice Media e Minori, in combinato	Ingiunzione	14/14/CSP del 30/01/2014
One Sat S.r.l.	One - Ch 951	art.36 bis, c.1, lett.g) D.Lgs 177/2005 e s.m.i., par.3.1 e 4.1 e 4.4 lett.b) del Codice Media e Minori, art. 34 commi 6 e 7	Ordine di sospensione	21/14/CSP del 24/02/2014
Rai Sat S.p.A.	Raitre	art.34 comma 2 D.Lgs 177/2005	Ingiunzione	22/14/CSP del 24/02/2014
One Sat S.r.l.	Just One	art.36 bis, c.1, lett.g) D.Lgs 177/2005 e s.m.i., par.3.1 e 4.1 lett.b) del Codice Media e Minori, art. 34 commi 6 e 7 D.Lgs	Ingiunzione	74/14/CONS del 24/02/2014
6 C S.r.l.	Super - Ch 938	art.34 commi 6 e 7 D.Lgs 177/2005 e par.3.1 e 4.1 del Codice Media e Minori, in combinato disposto con art. 1 comma 26 L.	Ingiunzione	75/14/CONS del 24/02/2014
6 C S.r.l.	+TV - ch 930	art.34 commi 6 e 7 D.Lgs 177/2005 e par.3.1 e 4.1 del Codice Media e Minori, in combinato disposto con art. 1 comma 26	Ordine di sospensione	76/14/CONS del 24/02/2014
6 C S.r.l.	Diretta TV - Ch 921	art.34 commi 6 e 7 D.Lgs 177/2005 e par.3.1 e 4.1 del Codice Media e Minori, in combinato disposto con art. 1 comma 26	Ingiunzione	77/14/CONS del 24/02/2014
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	TGR Trento	art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/05 come modificato, par.1.2 lett.d) Codice Media e Minori	Archiviazione	28/14/CSP del 31/03/2014
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 2 - "Castle"	par.2.2 lett.b) e 2.4 del Codice Media e Minori, art. 34 comma 6 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	69/14/CSP del 17/07/2014

Società	Entitente	Violazione	Conclusione	N. Delibera
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 4 - "Medium"	par.2.2 e 2.4 del Codice Media e minori, art. 34 commi 6 e 7 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	70/14/CSP del 17/07/2014
RTI S.p.A.	Italia Uno - "Hannibal"	art.34 comma 2 D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	75/14/CSP del 17/07/2014
RTI S.p.A.	Canale 5 - "Domenica Live"	art.34 comma 2 D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	76/14/CSP del 17/07/2014
MTV S.r.l.	MTV - "Geordie Shore"	par.2.2 e 2.4 e 2.5 lett.b) del Codice Media e Minori, art. 34 comma 6 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	77/14/CSP del 17/07/2014
MTV S.r.l.	MTV - "Gandia Shore"	par.2.2 lett.b) e 2.5 lett.b) del Codice Media e Minori, art. 34 comma 6 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	78/14/CSP del 17/07/2014
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai News 24	par.2.3 del Codice Media e Minori, art.34 commi 1, 4 e 6 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	87/14/CSP del 29/07/2014
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 4 - "Free Lancers"	par.2.2 e 2.4 Codice Media e Minori e art.34 comma 6 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	140/14/CSP del 10/12/2014
Emmecluno S.r.l.	Videostar	par.3.1, 4.1, 4.4 Codice Media e Minori e art.36 bis, comma 1 D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	71/5/CSP del 29/01/2015
Città Digitali S.r.l.	Dilucca	par. 2.5 Codice Media e Minori e art. 34, commi 6 e 7, D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	19/15/CSP del 11/02/2015
Editrice TNV S.p.A.	Telenuovo	art. 34 comma 2 D.Lgs. 177/05 come modificato	Ingiunzione	53/15/CSP del 24/04/2015
La 9 S.p.A.	La 8	art. 34 comma 2 D.Lgs. 177/05 come modificato	Ingiunzione	77/15/CSP del 12/05/2015
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 3	par. 2.2 e 2.4 Codice Media e Minori e art. 34, commi 2 e 6 in combinato disposto con art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	78/15/CSP del 12/05/2015
6C S.r.l.	Superfluo	par. 4.4 Codice Media e Minori e art. 34, commi 6 e 7, D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	83/15/CSP del 12/05/2015
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 2	art. 34, comma 2, D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	84/15/CSP del 12/05/2015
Telecapri S.p.A.	Telecapri	art. 34, comma 1, D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	105/15/CSP del 17/06/2015
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 1	par. 2.5 Codice Media e Minori e art. 34, commi 2 in combinato disposto con art. 34, comma 6 D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	113/15/CSP del 26/06/2015
La 9 S.p.A.	La 8	art. 34 comma 2 D.Lgs. 177/05 come modificato	Ingiunzione	114/15/CSP del 26/06/2015
Topitel S.r.l.	Canale Zero	par. 4.4 Codice Media e Minori e art. 34, commi 6 e 7, D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	169/15/CSP del 8/10/2015
Roma Television Communications S.r.l.	Tele Roma 56	par. 4.4 Codice Media e Minori e art. 34, commi 6 e 7, D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	170/15/CSP del 8/10/2015
GTV Audiovisivi S.r.l.	Europa TV	par. 4.4 Codice Media e Minori e art. 34, commi 6 e 7, D.Lgs. 177/2005	Ingiunzione	173/15/CSP del 8/10/2015
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.	Rai 3	par. 1.2 e 2.3 Codice Media e Minori e art. 34, comma 6, D.Lgs. 177/2005	Archiviazione	209/15/CSP del 18/11/2015